

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Capitolato speciale per l'affidamento
della gestione del Servizio
INFORMAGIOVANI

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio "Informagiovani" dell'Unione della Romagna Faentina, servizio d'informazione e orientamento per i giovani.

L'informazione costituisce per i giovani strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alla possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano, garantendo loro il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi presenti sul territorio regionale.

Il servizio rivolto all'utenza si completa con attività di back office, riguardanti in particolare:

a. la ricerca, documentazione nonché messa a punto e gestione di un sistema informativo integrato anche attraverso canali di comunicazione innovativi, finalizzati all'ampliamento dell'utenza giovanile;

b. l'organizzazione, aggiornamento e implementazione di banche dati sulle tematiche di interesse giovanile (formazione, lavoro, mobilità europea, cultura e sport...), sia cartacee che digitali;

c. la promozione dei servizi del territorio e dei progetti culturali rivolti ai giovani, associati e non, anche attraverso strumenti finalizzati alla valorizzazione della partecipazione diretta dei giovani.

Per consulenze individuali su appuntamento con l'operatore del servizio, verranno utilizzati locali messi a disposizione dal Comune di Faenza e dai Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, che intenderanno usufruire del servizio.

2. L'esecutore, in sede di esecuzione del servizio, è tenuto a garantire lo svolgimento delle prestazioni ed attività costituenti l'oggetto dell'appalto nell'osservanza delle previsioni e prescrizioni tutte risultanti dal presente capitolato, nonché nella piena attuazione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, e costituenti specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione.

ART. 2 - AVVIO E GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Unione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella Responsabile del Servizio Minori e Famiglia dell'Unione della Romagna Faentina che è anche Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

2. L'esecuzione del contratto è preceduta dalla comunicazione di avvio da parte del direttore dell'esecuzione che provvederà, in contraddittorio con l'esecutore, alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

3. Il verbale di avvio dell'esecuzione è redatto in doppio esemplare e firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda. Tale verbale dovrà contenere le necessarie istruzioni e direttive circa l'avvio dell'esecuzione del contratto, nonché gli elementi di seguito precisati:

a) l'indicazione del/i locale/i in cui l'esecutore svolgerà l'attività oggetto del contratto;

b) la descrizione dei mezzi, attrezzature e strumenti messi a disposizione dall'Unione per l'esecuzione dell'attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività contrattualmente previste sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti da riscontrate difformità dello stato dei locali o delle attrezzature o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, sarà tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio, a pena di esclusione.

4. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione; qualora non adempia, l'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il contratto regolato dal presente capitolato ha una durata di anni tre, con decorrenza dal 01 novembre 2022 e scadenza il 31 ottobre 2025. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cesserà di pieno diritto senza necessità di alcun preavviso o disdetta.

2. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere dall'esecutore comunicata per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni, che verrà sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore.

3. E' facoltà dell'Unione della Romagna Faentina procedere al rinnovo del contratto per analogo periodo (tre ulteriori annualità) a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica motivazione con la quale il committente darà conto e chiarirà le ragioni e gli elementi che conducono al rinnovo.

4. E' comunque vietato il rinnovo tacito.

5. L'esecutore, a richiesta dell'Unione, è comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo annuale del presente appalto è di €, oltre IVA di legge, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Per le annualità successive alla prima, il presente contratto è soggetto a revisione annuale del prezzo, che sarà applicata, a seguito di istruttoria dei competenti uffici assumendo quale elemento di riferimento la variazione annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

ART. 5 - FUNZIONI

L'Informagiovani è un servizio di informazione, orientamento e partecipazione, rivolto ai giovani e alle giovani del territorio, compresi nella fascia di età 14/35 anni. Le attività si articolano in back office e in servizi all'utenza (front office), una presenza periodica anche itinerante nei luoghi dedicati ai giovani, per rafforzare la diffusione del servizio sul territorio, la realizzazione periodica di workshop, seminari e piccoli eventi dedicati ai giovani su diverse tematiche di interesse, prime fra tutte quelle relative alla formazione ed alla professione.

La sede principale dell'Informagiovani è intesa come messa a disposizione delle giovani generazioni di uno spazio pubblico loro dedicato in cui promuovere i diritti di cittadinanza, le esperienze, i saperi e la creatività di cui esse sono portatrici.

L'Informagiovani dovrà essere gestito da operatori/trici qualificati/e che svolgano anche una funzione di orientamento e consulenza, con particolare riguardo ad alcuni settori considerati prioritari.

L'Informagiovani si rivolge a giovani cittadini/e a prescindere dalla residenza e dalla nazionalità. Dovrà raggiungere anche le fasce più deboli di utenza, promuovendo interventi di informazione innovativi ed attivando forme di collaborazione con le scuole ed altri servizi così da garantire la parità di accesso all'informazione.

Dovranno essere attivati nuovi progetti di sviluppo per sostenere ed incentivare le potenzialità e il protagonismo giovanile, offrendo informazioni mirate, anche a carattere specialistico nel campo dell'imprenditoria sociale e giovanile, dell'associazionismo, iniziative e progetti comunitari.

E' considerato strategico il lavoro di rete con le organizzazioni giovanili, finalizzato ad attività di co-progettazione, partecipazione e co-gestione, così da garantire la promozione e l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.

L'Informagiovani dell'Unione della Romagna Faentina dovrà essere un servizio dinamico e funzionale alle esigenze dei giovani del territorio, attraverso una progettazione delle attività, condivisa con il Tavolo delle Politiche giovanili, i giovani, le scuole, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti di formazione e le imprese.

E' quindi fondamentale la capacità dell'esecutore di costruire relazioni efficaci tra Enti attivi in ambito giovanile e mantenere ed implementare le reti già esistenti.

L'esecutore tramite il suo personale ha il compito di orientare ed offrire informazioni a diversi livelli di approfondimento, con l'obiettivo di porre l'utente nella condizione di scegliere consapevolmente e liberamente fra varie alternative nei sottoelencati settori di interesse giovanile:

a) **Lavoro**: informazioni e consulenza per la ricerca di lavoro, con riferimento sia agli aspetti normativi e contrattuali connessi al lavoro dipendente ed autonomo, sia alla divulgazione di bandi relativi a pubblici concorsi o altre forme di opportunità lavorative a livello locale, regionale ed europeo, sia all'acquisizione di adeguati job search skills;

b) **Scuola e formazione**: informazioni e counseling orientativo in relazione a scuole secondarie di secondo grado, università, formazione professionale o alta formazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, formazione continua, borse di studio ;

c) **Aggregazione e tempo libero**: informazioni riguardanti tutti gli avvenimenti, manifestazioni, spettacoli, mostre ed iniziative della città e della provincia e le principali iniziative a livello nazionale, regionale ed internazionale; musica, arti visive, concorsi, cultura; turismo e vacanze finalizzati ad attività artistiche, espressive, sportive, ecologiche, di studio;

d) **Volontariato**: informazioni specifiche su associazionismo locale, nazionale ed internazionale; promozione di progetti di volontariato attivo;

e) **Condizione giovanile**: con riferimento sia agli aspetti legislativi, sia alla conoscenza e all'uso dei servizi; informazioni e raccordo con i principali servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sanitari del territorio, competenti in tema di disagio, disabilità e dipendenze;

f) **Mobilità internazionale**: informazioni sui programmi comunitari e non, di scambi ed iniziative culturali, scolastiche, formative e professionali. Promozione di incontri, in collaborazione con partner privati e pubblici, per diffondere la conoscenza di opportunità di studio, tirocinio, lavoro alla pari, working holidays e anche volontariato all'estero;

g) **Servizio Civile Universale e Regionale**: promozione e sensibilizzazione negli Istituti Superiori e incontri aperti alla cittadinanza di approfondimento in occasione dell'uscita dei bandi per le selezioni dei volontari.

h) **YoungERcard**: informazioni sulle opportunità offerte dalla carta giovani della Regione, attivazione e rilascio delle card;

i) **Garanzia Giovani**: supporto tecnico-informatico per l'accesso degli utenti al Programma Garanzia Giovani, sia per la fase di adesione e prenotazione dell'appuntamento, che per la fase di colloquio a distanza con il Centro per l'Impiego;

l) **Cittadinanza attiva**: seguire e coordinare l'azione educativa della Consulta dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Faenza ed eventualmente negli altri Comuni, qualora si rendesse necessario. Con riferimento all'attività in favore della Consulta del Comune di Faenza, la prestazione minima è: garantire la presenza fisica e il coordinamento da parte dell'affidatario ad un minimo di 3 incontri della Consulta dei ragazzi e delle ragazze, tenendo in debito conto gli indirizzi espressi dal Comune di Faenza con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26/05/2022 (ordine del giorno "Strade Resistenti");

m) **Iniziative di sensibilizzazione**: offrire un servizio all'utenza, principalmente attraverso iniziative di sensibilizzazione, per il contrasto ad ogni tipo di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nonché del sesso, delle questioni di genere, della disabilità, dell'età, dell'orientamento religioso e dell'origine etnica, anche ricercando collaborazioni con i centri antidiscriminazioni presenti sul territorio provinciale e regionale;

n) **Lavori in Unione**: collaborazione nella promozione e attivazione dei progetti di volontariato estivo per i ragazzi dai 14 ai 19 anni.

o) **Orientamento formativo**: aiutare gli studenti a prendere decisioni per il loro futuro rappresenta una delle funzioni importanti nell'esperienza evolutiva di ogni ragazzo e spesso è un elemento significativo che può favorire o al contrario condizionare negativamente la sua crescita. Creare condizioni adatte a facilitare i processi di scelta personale degli adolescenti nell'ambito dei differenti tipi di attività che sono identificabili con il termine «*orientamento*», appare oggi ancora più necessario in quanto ci sono diversi fattori di ordine generale che condizionano in modo significativo l'orientamento:

– la crescente complessità dei processi psicosociali in gioco nelle scelte scolastico-professionali degli studenti (*Conoscere, Conoscersi, Progettare, Decidere*) che spesso diventano anche "scelte per la vita";

- la crescente esigenza - per molti adolescenti - di un sostegno e accompagnamento in merito alle capacità potenziabili e utili per i percorsi da intraprendere;
- la frequente difformità delle aspettative e dei messaggi relativi al futuro scolastico e professionale che gli studenti ricevono dagli adulti (accentuando in tal modo i rischi di procrastinare le decisioni);
- la sempre più difficile corrispondenza tra gli studi intrapresi e le abilità, competenze e attività effettivamente richieste dai contesti professionali.

Si devono poi aggiungere altri due fattori di contesto che influenzano la qualità delle azioni orientative in ambito scolastico: la non sempre chiara modalità di erogazione delle azioni di orientamento (ad esempio, un corretto bilanciamento tra dimensioni informative e formative; un'attenzione specifica dedicata all'ascolto empatico delle esigenze degli adolescenti; la valorizzazione delle varie professionalità utilizzabili per azioni di orientamento più specialistico, ecc.); una non semplice collocazione nei programmi educativi (ad esempio, grado di continuità e adeguatezza dei tempi disponibili per attività orientative).

Nell'ambito delle attività dell'Informagiovani si dovranno prevedere diverse azioni – anche in collaborazione con altre agenzie e servizi del territorio che a vario titolo si occupano di questa attività (con le scuole secondarie di primo e secondo grado, con le Facoltà Universitarie, ecc) – tra le quali: campagne di informazione e di sensibilizzazione su come promuovere un buon orientamento formativo e consulenze nel settore dell'orientamento scolastico e professionale, rivolte alle famiglie e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

E' fondamentale il costante aggiornamento del sito web www.informagiovanifaenza.it, della pagina facebook, l'invio delle newsletter e l'utilizzo dell'APP. L'esecutore ha infatti il compito di organizzare in collaborazione con il Servizio Istruzione dell'Unione e gli Istituti Superiori "Oriani", "Persolino Strocchi" e "Bucci" di Faenza, un Concorso di idee per la realizzazione di un'APP pensata e realizzata dai giovani che permetterà loro di ricevere informazioni utili a portata di touch.

Informagiovani offre inoltre sportelli di consulenza personalizzata su appuntamento, dedicati ad aiutare giovani nell'orientamento e nella ricerca di opportunità.

Un ruolo chiave è svolto da una figura specializzata e competente in counseling orientativo, la quale, in contesto singolo o di gruppo, lavora al fine di:

- aumentare la consapevolezza nelle proprie capacità, passioni, attitudini personali;
- migliorare la percezione di sé e delle proprie potenzialità;
- favorire un'autovalutazione obiettiva di sé stessi;
- imparare a fare scelte consapevoli in autonomia.

Questo al fine di ridurre gli effetti negativi sulle giovani generazioni dovuti a scelte mal ponderate che spesso portano all'insuccesso formativo.

Per far conoscere il Servizio ai giovani è indispensabile che il gestore del Servizio Informagiovani preveda interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, da concordarsi con il Tavolo delle Politiche giovanili e con il Tavolo per le Politiche Educative di Unione, organizzando interventi formativi mirati. A tal fine, il gestore realizza all'inizio dell'anno scolastico un catalogo di proposte formative, che spazieranno dall'orientamento al mondo del lavoro, a quello dei corsi universitari, alla digitalizzazione, al benessere ecc., Il catalogo è redatto di concerto con il Tavolo delle Politiche giovanili, il Distretto Sanitario di Faenza, il Sert, il Centro per l'Impiego, Centuria Agenzia (gestore del nostro incubatore), l'Università, le Associazioni di categoria e i Sindacati.

L'Informagiovani dovrà inoltre seguire e coordinare l'azione educativa delle Consulte dei ragazzi e delle ragazze presenti sul territorio dell'Unione, al fine di capillarizzare gli interventi e coinvolgere gruppi giovanili già organizzati.

Il gestore deve garantire l'organizzazione di almeno due incontri formativi, aperti alla cittadinanza, di approfondimento su: imprenditoria giovanile, crowdfunding, start up, mobilità internazionale, progettualità europea, servizio civile, associazionismo, volontariato e altri argomenti di interesse giovanile.

In relazione alla gestione dei servizi, si obbliga a:

- a) garantire l'effettuazione e la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato tramite operatori qualificati;
- b) nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, farsi carico di ogni eventuale responsabilità civile, penale e amministrativa, connessa e/o conseguente all'espletamento dei servizi; in particolare l'esecutore assume la piena e integrale responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone e cose, arrecati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina, nonché i Comuni della predetta Unione cui afferiscono i servizi;
- c) documentare le attività svolte con specifica reportistica in modo che sia possibile verificare la tipologia di intervento e la sua durata, il personale che ha realizzato l'intervento.

ART. 6 - MODALITA' DI APERTURA E DI RELAZIONE CON GLI UTENTI

1. La gestione del Servizio è affidata all'esecutore, il quale vi provvederà con proprio personale qualificato e con le proprie capacità organizzative, integrate dai supporti tecnici e informatici messi a disposizione dall'Unione, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche e alle indicazioni del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità.
2. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'esecutore, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto; gli operatori, che hanno i compiti di cui agli articoli precedenti, nell'impostazione e nello svolgimento delle attività devono raccordarsi, oltre che all'Impresa di appartenenza, al Servizio Politiche Culturali Giovanili, con cui sono tenuti a collaborare, in esecuzione di specifici progetti e/o direttive condivisi con l'Unione.
3. L'incarico prevede attività di front-office e back-office, oltre ad attività di consulenza, orientamento ed organizzazione.
Le attività di front-office dovranno garantire un'apertura minima pari a sei ore, ampliabili fino a nove, sulla base delle esigenze espresse dall'Unione della Romagna.
4. L'orario di svolgimento del servizio dovrà comunque essere sempre concordato con il competente settore dell'Unione della Romagna Faentina.

ART. 7 - PERSONALE

1. L'esecutore si obbliga ad assegnare e mantenere nel Servizio di cui all'oggetto, per tutta la durata del periodo contrattuale, una dotazione minima di n. 1 operatore titolare e n. 1 operatore di riserva per le eventuali sostituzioni in caso di assenza del titolare per ferie, malattia, ecc. Tutti gli operatori impiegati, sia il titolare che la riserva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione minimi: diploma di laurea triennale ed almeno un anno di esperienza professionale nella gestione di servizi analoghi a quelli di cui all'oggetto del presente appalto (per servizi analoghi s'intendono servizi nel settore dell'informazione, lavoro, orientamento e/o consulenza per giovani o cittadini), buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta e conoscenza dell'uso di programmi informatici di videoscrittura e di fogli elettronici e competenza nella gestione del sito web.
2. Il personale assegnato al Servizio deve osservare comportamenti corretti nei confronti dell'utenza, fornire con imparzialità, responsabilità e completezza le informazioni, osservare l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto all'anonimato degli utenti. L'esecutore, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà comunicare per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto, i nominativi delle persone assegnate al Servizio, che dovranno essere in possesso della necessaria certificazione sanitaria.
3. L'Unione si riserva di verificare il possesso da parte del personale assegnato dei requisiti sopra indicati. Spetterà all'Unione a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del direttore dell'esecuzione, dopo tre contestazioni scritte, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto, vengano meno al dovere dell'imparzialità dell'informazione e non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'esecutore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

L'esecutore si obbliga a:

- a) garantire il servizio come analiticamente descritto agli articoli precedenti;
- b) mantenere in servizio il personale concordato e provvedere, con tempestività, alla sostituzione del personale assente, per qualsiasi motivo, con personale avente le medesime caratteristiche;
- c) garantire la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio;
- d) assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- e) farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti, con particolare attenzione alle funzioni legate ai servizi informatizzati;
- f) farsi carico dell'aggiornamento degli archivi, provvedendo all'acquisto di pubblicazioni ritenute necessarie al continuo aggiornamento delle informazioni;
- g) aderire al sistema informativo regionale e ad eventuali sistemi informativi nazionali, per poter fornire risposte aggiornate in tempo reale sui temi di interesse degli utenti.

ART. 9 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il servizio sarà gestito, nei locali e con le attrezzature fornite dall'Unione che quindi sosterrà i seguenti costi:

- a) messa a disposizione dei locali siano essi di proprietà del Comune di Faenza e/o di altri Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina o la loro locazione, e relativi oneri di pulizia e manutenzione di competenza dell'Unione, comprese le utenze varie (gas, acqua, telefono, elettricità, spese postali), la tariffa igiene ambientale e gli interventi di assistenza hard-ware e soft-ware;
- b) arredi, attrezzature e dotazioni strumentali necessari allo svolgimento del servizio.

ART. 10 - VERIFICHE

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ad accertare lo stato di conservazione e manutenzione dei beni di proprietà comunale e/o dell'Unione assegnati al servizio, procederà ad effettuare verifiche a cadenza periodica secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- a) verifica annuale dei risultati conseguiti dal Servizio e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dall'Unione;
- b) verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'esecutore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia;
- c) verifiche disposte in qualunque momento delle attività svolte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi posti in capo all'esecutore.

2. All'esecutore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

3. La predisposizione dei momenti di verifica previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 1, sarà curata dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere apposito verbale da cui risulteranno gli esiti delle verifiche effettuate, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Ai controlli in corso di esecuzione sarà invitato l'esecutore e un rappresentante dell'Unione.

ART. 11 - CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto

2. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

4. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di

due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per le eventuali sospensioni, anche parziali, delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, ove sia persona diversa, oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

3. La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si osserva l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

5. Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

6. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in quanto compatibili.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

9. Nel caso della sospensione dell'attività di cui al comma 4, l'esecuzione riprende al termine del periodo di sospensione dell'attività indicato nel provvedimento dell'autorità, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze n. 31 del 19 gennaio 2018.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.
4. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
6. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
8. L'Unione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. L'Unione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
9. L'Unione può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - PAGAMENTO

1. Il pagamento avverrà, a seguito di emissione di fatture trimestrali, entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture, mediante mandati sulla base di presentazione di regolari fatture.
2. In base a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto in favore dell'Esecutore la corresponsione di una anticipazione. Per il presente servizio l'anticipazione è pari al 20% dell'importo contrattuale.
3. L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo gli schemi tipo 1.3 e 1.3.1. e relative schede tecniche parti integranti, approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa come di seguito descritto: 10% del valore dell'anticipazione ad ogni pagamento.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

5. L'Esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. La parti possono successivamente convenire la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. In tal caso la garanzia fideiussoria deve essere presentata annualmente e dell'importo pari all'anticipazione per ciascuna annualità.

7. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dall'Unione secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'Esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Unione non procederà a saldare il relativo importo all'Esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Unione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

8. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Unione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'Esecutore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Settore Servizi alla Comunità - UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - Piazza del Popolo 31 – C.F. 90028320399 **P.IVA** 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
5M4QXO	SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'	CARANESE ANTONELLA

9. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG 93556720C6**); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

10. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Unione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'Esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

11. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'Esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'Esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto sopra trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione.

12. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente appalto, l'Unione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, con modalità esclusivamente telematica, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

13. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

14. In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni esposte nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

15. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

16. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

17. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 6 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) **93556720C6**.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati

verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co.2, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____

_____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Unione della Romagna Faentina.

7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina - P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione della Romagna Faentina, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Unione, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Come previsto dall'art. 105, comma 1 del Codice, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, non può essere ceduto e non può esserne affidata a terzi l'integrale esecuzione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui si compone il contratto.

2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dall'Amministrazione, in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In ottemperanza all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, comma 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, l'esecutore dovrà depositare presso l'Amministrazione il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. L'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 49/2018:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a) e c) di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento l'esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso, l'esecutore, secondo le tempistiche previste dal capitolato speciale o disciplinare per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'Amministrazione con applicazione dello "split-payment" nella quale indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'esecutore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, comma 6 lettera a) D.P.R. n. 633/97).

L'Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'esecutore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il pagamento diretto al subappaltatore/cottimista configura mera delegazione di pagamento.

8. Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

9. E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - AVVALIMENTO

1. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento svolge l'attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.18 - NORMATIVA APPLICABILE AL PERSONALE E INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

1. L'Esecutore, il subappaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

4. L'Unione, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Unione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

5. Nelle ipotesi sopraindicate, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Unione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Unione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di previdenza, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

8. E' fatto obbligo all'Esecutore di comunicare tempestivamente all'Unione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016](#) impiegato nell'esecuzione dell'appalto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Unione paga anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

1. Modifiche o variazioni del presente contratto in corso di validità sono ammesse unicamente nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto l'Esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non autorizzate dal responsabile del procedimento.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, l'Unione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, si osserva quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del D.M. n. 49/2018.

3. In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.

4. Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

5. L'appalto è soggetto a revisione annuale del prezzo secondo quanto previsto dal precedente art. 4 del presente capitolato.

ART. 21 - CONTO FINALE

1. Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento, al termine della durata complessiva del servizio come indicata al precedente art. 3, compila il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Esecutore. All'atto della firma, l'Esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 22 - ATTESTAZIONE FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto è soggetto a verifica di conformità finale diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte e siano state realizzate in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La verifica è diretta altresì ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

2. La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento. La verifica deve avere luogo non oltre sei mesi all'ultimazione delle prestazioni medesime ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La verifica di conformità finale è effettuata dal direttore dell'esecuzione, il quale fissa il giorno del controllo definitivo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'Esecutore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

4. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, il direttore dell'esecuzione trasmette formale comunicazione all'Esecutore, con indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di

conformità.

5. All'esito dell'attività di verifica è redatto apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

6. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'Esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

7. Qualora si riscontrino difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, il direttore dell'esecuzione impartisce le prescrizioni che l'Esecutore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

8. Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere formulato e deve contenere:

estremi del contratto, indicazione dell'Esecutore, nominativo del direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'Esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

9. E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

10. Il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto dall'Esecutore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Esecutore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 23 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

1. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa al saldo da parte dell'Esecutore. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, che approva il certificato, previa deduzione delle eventuali penali e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

ART. 24 - DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITA'

1. L'esecutore sarà direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti dal comportamento del personale impiegato, al locale, agli arredi, alle attrezzature ed alle dotazioni strumentali consegnate per lo svolgimento del servizio e risultanti dall'apposito verbale di cui al precedente art. 2. L'esecutore è altresì responsabile verso i terzi di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. L'Unione della Romagna Faentina è ricompresa nel novero dei terzi. L'esecutore dovrà in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese, alle necessarie riparazioni ed alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

2. L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall'Unione, previa comunicazione, in contraddittorio con il referente dell'esecutore, con redazione di apposito verbale.

Nel caso di assenza del referente dell'esecutore, si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Unione, senza che l'esecutore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 25 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. L'esecutore si obbliga a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle attività disciplinate dal presente capitolato, con un massimale minimo di Euro 500.000,00 = (cinquecentomila).

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'esecutore all'atto stesso della stipulazione del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto.

ART. 26 - SCIOPERI

1. Il corrispettivo delle ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'esecutore non sarà corrisposto dall'Unione della Romagna Faentina.

ART. 27 - PENALITA' E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

3. In caso di mancata o incompleta attuazione dei compiti di cui al presente capitolato, verrà applicata, sull'intera rata di pagamento trimestrale di cui all'art. 12, una penale del 10%.

4. Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale.

5. L'applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale l'esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.

6. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

ART. 28 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016

2. Qualora accerti che comportamenti dell'Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Esecutore. Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, l'Unione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

3. Qualora si accertino eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, ove il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 27 del presente capitolato.

4. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'Esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'Esecutore costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione appaltante ed opera di diritto.

8. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

9. Il responsabile del procedimento comunica all'Esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

10. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Unione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Esecutore inadempiente.

11. L'affidamento a terzi viene notificato all'Esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

12. L'esecuzione in danno non esime l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 29 - RECESSO

1. L'Unione ha facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 31 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. L'Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. L'Esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

3. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'Esecutore.

ART. 32 - CLAUSOLA SOCIALE

1. In conformità ai principi dell'Amministrazione europea sulla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'Esecutore si impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, tenuto conto delle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio e nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei contratti collettivi vigenti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Come previsto al punto 2.2 del Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui al superiore art. 31, l'Esecutore subentrante ha l'obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in modo da agevolare la concreta attuazione della clausola sociale.

3. In caso di inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 33 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (per quanto compatibile) e del Regolamento UE 2016/679 (da adesso GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE), l'appaltatore assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, si dà atto che l'Unione della Romagna Faentina è titolare in ordine al trattamento dei dati personali, in virtù del presente capitolato.

Nella veste di responsabile del trattamento è consentito all'appaltatore di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, tenendo conto delle istruzioni documentate del soggetto titolare, come sopra precisati.

L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il soggetto titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al titolare medesimo dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali da parte del responsabile.

Con riferimento al presente contratto, l'Unione della Romagna Faentina impartisce le seguenti istruzioni all'appaltatore, quale Responsabile del Trattamento:

- il responsabile del trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del soggetto titolare;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine:
 - a) assicura in via permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il soggetto titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante sui mede-

simi di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, in considerazione delle attività di trattamento affidategli, l'appaltatore quale responsabile del trattamento:

- assiste l'Unione della Romagna Faentina nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, nella notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, nella comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, nella eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- si conforma alle indicazioni del soggetto titolare in materia di cancellazione e/o restituzione dei dati personali, una volta che è terminata la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di conservazione dei servizi oggetto del presente contratto e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
- comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
- individua, e comunica tempestivamente al soggetto titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto e facendosi carico altresì di garantire un'adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;
- vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza e ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- per quanto concerne i trattamenti dei dati con sistemi informatizzati, il responsabile è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nei provvedimenti in materia, adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli e al soggetto titolare, su richiesta dei medesimi;
- informa immediatamente il soggetto titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti istruzioni del titolare;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei dati personali consente e contribuisce, anche con risorse a proprio carico, alle attività di revisione, compresi gli audit e le ispezioni, realizzati o richiesti dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

Il soggetto titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente servizio, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate ai servizi di cui al presente contratto e a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Le parti si danno atto che le categorie di dati oggetto di trattamento riguardano gli utenti del Servizio Informagiovani.

Le categorie di dati personali particolari oggetto di trattamento in relazione ai servizi resi presso l'Informagiovani:

- dati anagrafici dei fruitori del Servizio e dei loro familiari di riferimento (in caso di utenti minorenni);
- dati su titoli di studio, lavoro, tempo libero dei fruitori del Servizio e dei loro familiari di riferimento (in caso di utenti minorenni).

L'Unione della Romagna Faentina dà atto che i dati che vengono trasmessi al Responsabile del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

In ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
- f) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le parti si danno atto che i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");
- g) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

Tutte le comunicazioni in materia di protezione dei dati personali devono essere inviate all'Unione della Romagna Faentina nella persona del Responsabile Unico del Procedimento:

dott.ssa Antonella Caranese, e-mail antonella.caranese@romagnafaentina.it; tel 0546-691801.

Nel caso di violazione dei dati (data breach) di cui venga a conoscenza il responsabile del trattamento, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare, ai sensi dell'art. 33 p.1-2 del GDPR, ai recapiti sopra indicati e mediante invio all'indirizzo PEC: pec@cert.romagnafaentina.it utilizzando la modulistica che si allega. Si precisa altresì che il Responsabile protezione dati (DPO) per il Titolare è il dott. Stefano Manzelli mail rdpprivacy@romagnafaentina.it

ART. 34 - DOMICILIO

1. L'esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto)

ART. 35 - FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Unione ed esecutore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Unione della Romagna Faentina.

ART. 36 - ONERI FISCALI E SPESE

1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, e le spese di registrazione saranno a carico dell'esecutore.

ART. 37 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al D.M. n. 49/2018, alle Linee guida di attuazione ANAC, nonché alle disposizioni del codice civile.